



**Assessorato delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento Autonomie Locali  
Servizio 5 “ufficio Elettorale”  
90144 - Palermo**

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Nota Trasmessa solo per e – mail non segue cartaceo

**Allegati:**

**Prot. n. 7092**

**del 23 aprile 2026**

*Dirigente responsabile del Servizio 5 “Ufficio Elettorale” Dott. Giovanni Corso*

**OGGETTO: Elezioni amministrative 2026 – Turno Ordinario – Contrassegni e sottoscrizione delle liste di candidati: Risposta**

**Alle Prefetture UU.TT.GG. di:  
Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina  
Palermo - Ragusa - Siracusa - Trapani  
LORO SEDI**

**e per il loro tramite Ai Comuni interessati al voto**

Con nota prot. n° 64151 del 22 aprile 2026 indirizzata allo scrivente Ufficio ed assunta in pari data al n° 7060 del protocollo dipartimentale la Prefettura di Palermo, facendo seguito a precorsa corrispondenza, ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla *“possibilità che un medesimo partito o gruppo politico si candidi nella stessa competizione elettorale, risultando presente con più liste dai simboli simili ma inequivocabilmente riconducibili al medesimo partito ovvero con una lista recante il proprio simbolo e, contestualmente, con un'altra lista (o più liste) recante (recanti) il medesimo proprio simbolo o simile e, all'interno del relativo contrassegno, anche altri simboli”*.

Nel riscontrare la suddetta richiesta, a necessario compendio di quanto già esposto con la propria precedente prot, n° 6935 del 21 aprile 2026 e delle ivi richiamate note indirizzate alle Prefetture di Messina ed Enna sul punto in questione deve richiamato il cogente disposto del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n° 3 che testualmente recita:

*“La Commissione elettorale mandamentale... (oggi circondariale)*

*“c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione”*.

In ordine al concreto tenore applicativo della suddetta disciplina deve, altresì, evidenziarsi il consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale in base al quale *“Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell'art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore (Cons. Stato, V, 17 luglio 2000, n. 3922). Finalità del divieto è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n° 6192).

A proposito, poi, della concreta valutazione in ordine alla confondibilità del contrassegno di lista presentato la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire che *“ai fini di valutare la presentazione di contrassegni di lista identici o facilmente confondibili con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti, l’interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell’elettore medio”*, potendo escludere l’eventualità del pericolo di confusione tra due simboli solo *“laddove gli elementi di differenziazione presenti risultassero prevalenti sugli elementi che accumulavano i due contrassegni”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15.05.2015, n° 2487).

Tali considerazioni postulano, pertanto, che la valutazione di che trattasi dovrà riferirsi non appena al contrassegno nel suo complesso ma anche a singoli elementi che lo caratterizzano e che potrebbero trarre in inganno l’elettore, sia nel periodo antecedente le elezioni sia al momento dell’espressione del voto, con la conseguente ricusazione della lista per la quale la competente commissione elettorale circondariale abbia riconosciuto la prevalenza dei singoli elementi di confondibilità.

Stante il carattere generale dei contenuti sin qui esposti la presente viene indirizzata a tutte le Prefetture della Sicilia.

**IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO**  
Servizio 5° Ufficio Elettorale  
**Giovanni Corso**